



PROVVEDIMENTO A.I.A. N° DPC025/358

DEL 04/10/2019

DPC DIPARTIMENTO GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI

SERVIZIO: Servizio Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio

UFFICIO: A.I.A., Qualità dell'Aria, Inquinamento Acustico, Elettromagnetico

OGGETTO: **Decreto Legislativo n.152 del 03/04/2006 e ss.mm.ii. art. 29-octies - Autorizzazione Integrata Ambientale**

DITTA: Arkema S.r.l.

Sede impianto: Zona Ind.le – Traversa B – Gissi (CH)

Attività svolta: Produzione di resine sintetiche

Codice IPPC di cui all' All. VIII alla parte II del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.:

4.1 h) Fabbricazione di prodotti chimici organici ed in particolare materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa).

IL DIRIGENTE

(DGR 469 del 24.06.15 e s.m.i.)

VISTA la direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali;

VISTO il Titolo III-bis alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. che disciplina il rilascio, il rinnovo e il riesame dell' Autorizzazione Integrata Ambientale;

RICHIAMATE:

- la L. 241/90 e successive modifiche e integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Legge Regionale 01 ottobre 2013, n. 31 “Legge organica in materia di procedimento amministrativo, sviluppo dell'amministrazione digitale e semplificazione del sistema amministrativo regionale e locale e modifiche alle LL.RR. 2/2013 e 20/2013”;
- la D.G.R. n. 461 del 3 maggio 2006 e successive modifiche e integrazioni, avente ad oggetto: D.Lgs. 59/05 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrale dell'inquinamento” che fissa, nell'allegato B, i criteri ed indirizzi per il rilascio dell' Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la D.G.R. n. 862 del 13.8.2007, avente per oggetto:” *Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente attuazione integrale della*

Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. – Modifica art. 3 ed integrazione art. 5 D.G.R. 461/06. Regolamentazione art. 10 comma 4 – D. Lgs. 59/07: approvazione modulistica” e s.m.i.;

- la D.G.R. n. 233 del 26.03.2008, avente per oggetto:” *Delibera di Giunta Regionale n. 461/06 del 3 maggio 2006 avente per oggetto: D. Lgs. 59/05 concernente – attuazione integrale della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento. Modifica ed integrazione”;*
- la DGR n. 1154 del 27/11/2008 recante “*Delibera di Giunta Regionale 03 maggio 2006 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni avente ad oggetto: D. Lgs. 59/2005 concernente “Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento” e Deliberazione di Giunta Regionale 09 agosto 2004 n. 686 avente ad oggetto: D. Lgs. 372/99, concernente “Attuazione della Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento”: art. 4 punti 1), 2) e 3); art. 5); art. 9) punti 2) e 3); art. 15 punti 2) e 3). Adeguamento al Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 aprile 2008”;*

VISTO il D.M. 24/04/08 inerente “*Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. n.59 del 2005”;*

RICHIAMATA la DGR n.308 del 24/06/09 recante “*DM del 24 aprile 2008 “modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18.02.05 n. 59”. Atto di adeguamento e integrazione delle tariffe ai sensi dell’art 9 del DM 24 aprile 2008”;*

VISTI:

- la LR 31 del 29/07/2010 recante “*Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)” ed in particolare quanto stabilito per la gestione delle acque di pioggia;*
- la DGR n. 917 del 23/12/2011 avente ad oggetto “*Approvazione di “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. L), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.”;*”;
- la DGR n. 118 del 07/02/2019 recante “*Revoca e Sostituzione integrale dell’Allegato 1 alla DGR 917 del 23/12/2011 “Linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art. 5, comma 1, lett. l), l-bis), art. 29-nonies) ed art. 208 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” della DGR 917/11, con l’Allegato 1 “Adeguamento delle Linee guida e criteri tecnici per l’individuazione delle modifiche di cui alla Parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.” - D.Lgs. 03.04.2006, n. 152 e ss.mm.ii “Norme in materia ambientale”- Parte II Titolo III “Procedure inerenti l’Autorizzazione Integrata Ambientale” – Approvazione linee guida per l’individuazione delle modifiche di cui all’art.5, comma 1, lett. l), art. 29-nonies)”;*
- il DM n.104 del 15.04.19 - Schema di regolamento recante “*Modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’articolo 5, comma 1, lettera v)-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152/06”;*
- le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo n. 46 del 04/03/2014 recante: “*Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento) - Capo I - Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni”;*
- la DGR n.469 del 24/06/15 avente all’oggetto: “*Individuazione delle Autorità Competenti ai sensi della parte II del D.Lgs.3/04/2006, n.152 e ss.mm.ii., in materia di rilascio della Autorizzazioni Integrate Ambientali-Modifica di cui alla DGR n. 310 del 29/06/09”;*

- la DGR n. 254 del 28/04/16 avente ad oggetto: “*D.Lgs. 03/04/06, n.152 e ss.mm.ii. - L.R. 19/12/07, n.45 e ss.mm.ii. – Modalità di prestazione ed entità delle garanzie finanziarie relative alle operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti, bonifica e/o messa in sicurezza permanente di siti contaminati. Sostituzione integrale delle disposizioni di cui alle DGR n.790 del 03/08/07 – DGR n.808 del 31/12/09 e DGR n.656 del 16/09/13*”;
- l’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10 del 07/07/2006 e ss.mm.ii., rilasciata alla Ditta Cray Valley Italia S.r.l., con sede operativa in Zona Ind.le – Traversa B – Gissi (CH), nella persona del Legale Rappresentante per l’esercizio dell’installazione di produzione di resine sintetiche;
- il Provvedimento n. 185/24 del 21/02/2011 di integrazione con piano controlli a tariffa ai sensi del D.lgs.152/06 art.29-decies comma 3;
- il Provvedimento n. 212/24 del 15/03/2012 di voltura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10 del 07/07/2006 e s.m.i. dalla società Cray Valley Italia S.r.l. alla società Arkema Coatings Resins S.r.l.;
- il Provvedimento n. DA13/204 del 21/07/2014 di voltura dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n. 10 del 07/07/2006 e ss.mm.ii. dalla società Arkema Coatings Resins S.r.l. ; alla società Arkema S.r.l. con sede legale in Via Pregnana, 63 – Rho (MI);
- i Bref di riferimento:
 - Reference Document on Best Available Techniques on Emissions from Storage – July 2006;
 - Reference Document on Best Available Techniques for the Manufacture of Organic Fine Chemicals – August 2006;
 - Reference Document on Best Available Techniques in the Production of Polymers – August 2007;
- il documento di BAT Conclusions “*Decisione di esecuzione UE 2016/902 della Commissione del 30/05/2016*”, che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell’industria chimica.

VISTA l’istanza di rinnovo dell’Autorizzazione Integrata Ambientale n.10 del 07/07/2006 datata ed acquisita il 20/12/2011, presentata dalla Ditta Arkema srl per l’installazione IPPC sita in Gissi (CH);

DATO ATTO che con nota prot.n. RA/25636 del 02/02/2012 è stato dato avvio al procedimento di rinnovo dell’AIA;

ACQUISITE le seguenti integrazioni documentali trasmesse dal Gestore:

- in data 14/05/2015 e in data 04/08/2015, a seguito dell’incontro tecnico con ARTA e della successiva relazione tecnica prodotta da ARTA (prot.n.13191 del 18/11/14);
- la nota di verifica sull’obbligo di redazione della relazione riferimento ai sensi del DM 272/14 con nota del 30/04/2016 (prot.n. RA/102484 del 09/05/2016);
- la comunicazione di modifica non sostanziale datata 20/01/2017 ed assunta al prot.n. 23642 del 03/02/2017 relativa a “*modifica della classificazione di alcune tipologie di rifiuti e individuazione nuove aree per il deposito temporaneo*”, ritenuta non sostanziale da ARTA con parere n. 6549 del 05/05/2017;
- la nota del 06/03/2018 assunta al prot.n. 0065771/18 del 07/03/2018 con la quale la Ditta riprende gli aspetti rimasti ancora aperti a valle dell’invio della documentazione del 14/05/2015 e della relazione ARTA n. 13191 del 18/11/2014;
- le note assunte ai prott.nn. 229192 e 229196 del 13/08/2019 contenenti la relazione integrativa trasmessa dalla Ditta a seguito delle richieste formulate dalla relazione ARTA n.

18520 del 07/05/2018 (prot.n. 130169 del 07/05/2018) e dell'incontro tecnico tenutosi in data 10/07/2018 tra l'ARTA e la Ditta;

DATO ATTO della nota prot.n. 231334 del 17/08/2018 di ripresa dei lavori della Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 della legge 241/1990 per l'istanza per il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29-octies del Dlgs152/06 a seguito del riesame con valenza di rinnovo;

VISTO il parere del comune di Gissi al prot.n. 236697 del 28/08/2019 con il quale viene dato il nulla osta al rilascio del rinnovo dell'AIA, ed in cui si invita la Ditta a *“voler intraprendere ogni misura cautelativa volta a scongiurare possibili allagamenti dell'area dell'impianto”*;

ACQUISITA

- al prot.n. 240123 del 30/08/2018 da parte della Ditta la relazione integrativa alle richieste formulate dall'ARAP Servizi Prot.n. 728/GC del 074/05/2018;
- ai prott.nn. 292806, 292812 e 292816 del 23/10/2018 la documentazione trasmessa dalla Ditta a seguito delle richieste dell'ARTA Abruzzo in occasione dell'incontro tecnico del 10/07/2018 e sollecitate dal Servizio DPC025 con nota prot.n. 272517 del 03/10/2018 relative a:
 - Piano Gestione Solventi (PGS) riformulato secondo le osservazioni dell'ARTA;
 - Elaborato di confronto con le BAT Conclusions di cui alla DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2016/902 DELLA COMMISSIONE del 30 maggio 2016 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT), a norma della direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, sui sistemi comuni di trattamento/gestione delle acque reflue e dei gas di scarico nell'industria chimica;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi del 06/11/2018 svoltasi in forma simultanea ed in modalità sincrona, in cui è stato acquisito al prot.n. 306050 del 06/11/2018 il parere ARTA, conclusasi esprimendo *“parere favorevole al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Arkema S.r.l., condizionato all'acquisizione, entro 30 giorni dalla ricezione del presente verbale, dei suddetti chiarimenti, del PMC aggiornato, e delle planimetrie sugli scarichi idrici aggiornate, sui quali ARTA si riserva di esprimersi”*;

ACQUISITA la richiesta di proroga al 31/01/2019 da parte della Ditta per la trasmissione della documentazione richiesta in sede di CdS del 06/11/2018 (prot.n. 330231 del 27/11/2018), accolta dall'A.C. con nota prot.n. 340127 del 04/12/2018;

ACQUISITO al prot.n. 13978 del 16/01/2019 il verbale di incontro tecnico tra Ditta ed ARTA Abruzzo, richiesto dalla Ditta per discutere delle richieste effettuate in sede di CdS del 06/11/2018;

VISTA la documentazione trasmessa dalla Ditta, così come richiesta in sede di CdS del 06/11/2018, assunta ai prott.nn. 31025, 31028, 31031, 31251, 31255, 31273, 31283 del 31/01/2019;

DATO ATTO della nota prot.n. 38664 del 07/02/2019 con cui l'A.C. richiede ad ARTA di voler esprimere proprio parere tecnico sulla nuova documentazione trasmessa dalla Ditta, nonché sulla richiesta di modifica di alcune prescrizioni e/o aggiornare le stesse in virtù dei chiarimenti resi con la documentazione inviata, anche in riferimento al cronoprogramma degli interventi proposto;

VISTA la relazione tecnica trasmessa da ARTA ed assunta al prot.n. 88978 del 21/03/2019, contenente le valutazioni tecniche relative alla documentazione richiesta in sede di CdS del 06/11/2018;

ACQUISITA al prot.n. 96212 del 28/03/2019 la comunicazione dal parte della Ditta relativa a “*variazione capacità di stoccaggio relativa al deposito di prodotti energetici per uso industriale*”;

DATO ATTO della nota prot.n. 102502 del 02/04/2019 con cui il Servizio DPC025, “*ritenuto di dover effettuare un ulteriore esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento di riesame dell’Autorizzazione Integrata Ambientale della Ditta Arkema s.r.l., in virtù della richiesta, avanzata dalla Ditta, di modifica ad alcune prescrizioni stabilite in sede della CdS del 06/11/2019, facendo salve tutte le prescrizioni per le quali non sono state avanzate richieste di modifica da parte della Ditta*”, ha convocato Conferenza dei Servizi decisoria in data 30/05/2019;

ACQUISITA ai prott.nm. 116814, 116816, 117377, 117383 del 16/04/2019 ulteriore documentazione da parte della Ditta;

VISTO il verbale della Conferenza dei Servizi tenutosi in data 30/05/2019 nella quale si esprime “*parere favorevole al rilascio dell’Autorizzazione Integrata Ambientale alla Ditta Arkema S.r.l. e alle modifiche di prescrizioni così come indicato nel presente verbale di CdS, condizionato all’acquisizione della planimetria sulle aree di deposito rifiuti da inoltrare a tutti gli enti entro 10 giorni dalla presente seduta*”;

ACQUISITI da parte della Ditta:

- la planimetria rifiuti aggiornata al prot.n. 169511 del 06/06/2019;
- il PMeC aggiornato datato 14/06/2019 al prot.n. 181275 del 19/06/2019;
- la planimetria dei punti di emissione aggiornata al prot.n. 277368 del 04/10/2019;

DATO ATTO che il Gestore ho provveduto al pagamento dei diritti di istruttoria di cui al DM 24/04/2008 in data 18/01/2012;

per tutto quanto esposto in premessa che qui si intende integralmente riportato e trascritto,

DETERMINA

ART.1

di rilasciare alla Ditta Arkema S.r.l. (di seguito denominata Gestore), con sede legale in Via Pregnana, 63 – Rho (MI) ed operativa in Zona Ind.le – Traversa B – Gissi (CH), nella persona del Legale Rappresentante per l’esercizio dell’installazione di Produzione di resine sintetiche;

L’AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

per l’esercizio dell’ attività IPPC di cui all’All.VIII alla Parte Seconda del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii.

- **4.1 h) Fabbricazione di prodotti chimici organici ed in particolare materie plastiche (polimeri, fibre sintetiche, fibre a base di cellulosa**

per una capacità produttiva massima di 33.000 t/anno.

ART.2

Ai sensi dell’art.29-octies l’Autorità Competente riesamina periodicamente l’Autorizzazione Integrata Ambientale. Il riesame con valenza di rinnovo è disposto quando sono trascorsi 12 (dodici) anni. La Ditta sei mesi prima di detto termine è tenuta a presentare apposita domanda di

riesame completa di tutta la documentazione prevista per il rilascio di una nuova autorizzazione integrata ambientale.

Il riesame è comunque disposto negli altri casi previsti dall'art.29-octies. In particolare, nel caso in cui vengano pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea le decisioni relative alle conclusioni sulle BAT, il Gestore è tenuto a presentare domanda di riesame 6 mesi prima del termine temporale indicato al comma 6 dell'art.29-octies, aggiornando la documentazione a corredo dell'istanza, tenendo conto dell'adeguamento alle conclusioni sulle BAT;

ART.3

Il gestore è tenuto al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e gli obblighi contenuti nella presente autorizzazione. Il mancato rispetto comporta l'adozione dei provvedimenti riportati all'art.29-decies comma 9 e delle sanzioni di cui all'art. 29-quattordices del D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART.4

Gli adempimenti stabiliti dal presente atto devono essere tempestivamente comunicati all'Autorità Competente prima della loro attuazione, così come previsto al comma 1 dell'art. 29-decies D. Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

ART.5

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Planimetria di riferimento denominata PLANIMETRIA GENERALE DEI PUNTI DI EMISSIONE Rev. 6 datata 27/09/2019 – Allegato 1 al presente provvedimento

I valori limite di emissione fissati nel seguente Quadro delle Emissioni in Atmosfera (datato 08/04/2019) rappresentano la massima concentrazione ed il massimo quantitativo orario in peso di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o dagli impianti considerati.

Camino	Provenienza	Altezza dal suolo	Portata (Nmc/h)	Durata emissione		Temperatura (°C)	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazione limite	Flusso di massa		Diametro del punto di emissione (m ²)	Tenore di	
		(m)		(h/gg)	(gg/a)				(mg/Nmc)	(kg/h)	(kg/a)		ossigeno	Vapor acqueo
E1	Caldaia olio diatermico da 4.000.000 kcal/h (alimentazione metano)	10	5.100	24	330	180	Nessuno	Polveri	5	0,025	201,96	0,65	3%	--
								Monossido di carbonio	100	0,510	4039,2			
								Ossidi di azoto	250	1,275	10098			
								Ossidi di zolfo	35	0,178	1413,72			
E2.A	Aspirazione da carico polveri, infustaggio, prese campione e cambio filtri ⁽¹⁾	30	16.900	12-18	330	30	Filtro a tessuto	Polveri	4	0,068	267,696 401,544	0,80	--	--
								C.O.T. (media annuale)	20	0,338	1673,1			
								C.O.T.	30	0,507	NA			
								COV – Classe II	5	0,084	334,62 501,93			
								COV – Classi II+ III	10	0,169	669,24 1003,86			
								COV – Classi II+ III + IV	30	0,507	2007,72 3011,58			
								COV – Classi II+ III + IV + V	45	0,761	3011,58 4517,37			
E2.B	Aspirazione da carico polveri, infustaggio, prese campione, cambio filtri e pastigliazione ⁽¹⁾	30	24.350	6-12	330	30	Filtro a tessuto + scrubber	Polveri	4	0,097	192,852 385,704	0,80	--	--
								C.O.T. (media annuale)	20	0,487	1446,39			
								C.O.T.	30	0,731	NA			
								COV – Classe II	5	0,122	241,065 482,13			
								COV – Classi II+ III	10	0,243	482,13 964,26			
								COV – Classi II+ III + IV	30	0,731	1446,39 2892,78			
								COV – Classi II+ III + IV + V	45	1,096	2169,585 4339,17			

Camino	Provenienza	Altezza dal suolo	Portata (Nmc/h)	Durata emissione		Temperatura (°C)	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazione limite	Flusso di massa		Diametro del punto di emissione (m ²)	Tenore di	
		(m)		(h/gg)	(gg/a)				(mg/Nmc)	(kg/h)	(kg/a)		ossigeno	Vapor acqueo
E3	Ossidatore termico rigenerativo	15	7.700	24	330	150	Post-combustore	Polveri	3,5	0,027	213,84	0,70	--	--
								C.O.T. (media annuale)	15	0,116	914,76			
								C.O.T.	20	0,154	NA			
								Monossido di carbonio	100	0,770	6098,4			
								Ossidi di azoto	50	0,385	3049,2			
E4	Evaporatore da 1.200.000 kcal/h (alimentazione metano)	10	2.000	24	330	350	Nessuno	Polveri	5	0,010	79,2	0,30	3%	--
								Monossido di carbonio	100	0,200	1584			
								Ossidi di azoto	250	0,500	3960			
								Ossidi di zolfo	35	0,070	554,4			
E5	Caldaia olio diatermico da 2.000.000 kcal/h (alimentazione metano)	10	3.000	24	0 ⁽²⁾	180	Nessuno	Polveri	5	0,015	--	0,65	3%	--
								Monossido di carbonio	100	0,3	--			
								Ossidi di azoto	250	0,75	--			
								Ossidi di zolfo	35	0,105	--			
E6	Scarico di emergenza dell'impianto ossidatore termico rigenerativo	15	7.700	≤ 24	Non definibile	80	Nessuno	C.O.T.	--	--	--	0,70	--	--
E8	Generatore riscaldamento uffici 105 kW	VLE Polveri = 50 mg/Nmc senza obbligo di controllo in quanto sottoposto a controlli e manutenzioni ai sensi del D.Lgs. 192/2005 e D.P.R. 74/2013, come stabilito nell'ALLEGATO IX – PARTE III – SEZIONE 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.												
E9	Generatore riscaldamento spogliatoi/mensa 56 kW	VLE Polveri = 50 mg/Nmc senza obbligo di controllo in quanto sottoposto a controlli e manutenzioni ai sensi D.Lgs. 192/2005 e del D.P.R. 74/2013, come stabilito nell'ALLEGATO IX – PARTE III – SEZIONE 1 alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.												

Camino	Provenienza	Altezza dal suolo	Portata	Durata emissione		Temperatura	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazione limite	Flusso di massa		Diametro del punto di emissione	Tenore di	
		(m)	(Nmc/h)	(h/gg)	(gg/a)	(°C)			(mg/Nmc)	(kg/h)	(kg/a)	(m ²)	ossigeno	Vapor acqueo
E10	Generatore acqua calda spogliatoi 27 kW	Emissione soggetta al Titolo II della Parte V di potenza nominale inferiore al valore soglia di 0,035 MW												
E11	Gruppo elettrogeno di emergenza	Emissione ex-art.272 comma 1, Allegato IV Parte I punto bb) (alimentazione gasolio, potenza 558 kW < 1 MW)												
E12	Motopompa impianto idrico antincendio	Emissione ex-art.272 comma 1, Allegato IV Parte I punto bb) (alimentazione gasolio, potenza 126 kW < 1 MW)												
E13	Aspirazione laboratorio 1	Emissione ex-art.272 comma 1, Allegato IV Parte I punto jj)												
E14	Aspirazione laboratorio 2	Emissione ex-art.272 comma 1, Allegato IV Parte I punto jj)												
E15	Cappa laboratorio 1	Emissione ex-art.272 comma 1, Allegato IV Parte I punto jj)												
E16	Cappa laboratorio 2	Emissione ex-art.272 comma 1, Allegato IV Parte I punto jj)												
E17	Cappa laboratorio 3	Emissione ex-art.272 comma 1, Allegato IV Parte I punto jj)												
E18	Aspirazione magazzino reagenti laboratorio	Emissione ex-art.272 comma 1, Allegato IV Parte I punto jj)												
E19	Aspirazione laboratorio produzione	Emissione ex-art.272 comma 1, Allegato IV Parte I punto jj)												
E20	Aspirazione caricabatteria carrello trivalente	Emissione ex-art.272 comma 5 (sfiato di sicurezza)												
E21	Torrino di ventilazione 3° piano produzione 1	Emissione ex-art.272 comma 5 (ricambio aria ambiente di lavoro)												
E22	Torrino di ventilazione 3° piano produzione 2	Emissione ex-art.272 comma 5 (ricambio aria ambiente di lavoro)												
E23	Torrino di ventilazione 3° piano produzione 3	Emissione ex-art.272 comma 5 (ricambio aria ambiente di lavoro)												

Camino	Provenienza	Altezza dal suolo	Portata (Nmc/h)	Durata emissione		Temperatura (°C)	Sistema di abbattimento	Sostanza inquinante	Concentrazione limite	Flusso di massa		Diametro del punto di emissione (m ²)	Tenore di	
		(m)		(h/gg)	(gg/a)				(mg/Nmc)	(kg/h)	(kg/a)		ossigeno	Vapor acqueo
E24	Torrino di ventilazione 3° piano produzione 4	Emissione ex-art.272 comma 5 (ricambio aria ambiente di lavoro)												
E25	Torrino di ventilazione 3° piano produzione 5	Emissione ex-art.272 comma 5 (ricambio aria ambiente di lavoro)												
E26	Torrino di ventilazione 3° piano produzione 6	Emissione ex-art.272 comma 5 (ricambio aria ambiente di lavoro)												
E27	Torrino di ventilazione 3° piano produzione 7	Emissione ex-art.272 comma 5 (ricambio aria ambiente di lavoro)												
E28	Torrino di ventilazione 3° piano produzione 8	Emissione ex-art.272 comma 5 (ricambio aria ambiente di lavoro)												
E29	Serbatoio T28	25	--	saltuaria	ambiente	Filtro a maniche	Polveri	--	--	--	--	--	--	--
E30	Serbatoio T29	25	--	saltuaria	ambiente	Filtro a maniche	Polveri	--	--	--	--	--	--	--

Note:

Tutte le concentrazioni riportate in tabella sono da intendersi come concentrazioni limite massime da non superare nel singolo campionamento e di conseguenza come concentrazioni limite medie annuali, salvo dove diversamente specificato.

A sfondo giallo sono evidenziati i punti di emissione soggetti ad art.275.

I camini E4 ed E5 saranno monitorati a partire dal 2030 come prescritto.

(1) Per E2A ed E2B sono indicati range di esercizio complementari, pertanto in corrispondenza sono determinati range di flussi di massa annuali.

(2) La caldaia ad olio diatermico da 2.000.000 kcal/h è di back-up alla caldaia principale da 4.000.000 kcal/h; il suo utilizzo è alternativo alla caldaia principale quando questa è ferma per manutenzione.

Metodi Analitici per il controllo delle Emissioni in Atmosfera

La metodologia di misurazione delle concentrazioni di inquinanti allo scarico è quella prevista dalla **LG MTD-Linee Guida in materia di Sistemi di Monitoraggio**, pubblicate sul Supplemento Ordinario alla GAZZETTA UFFICIALE, Serie Generale n° 135 del 13 Giugno 2005.

Prescrizioni:

1. A partire dal 1° gennaio 2030, il VLE da rispettare per il parametro NOx è 250 mg/Nmc per tutti i punti di emissione associati a impianti di combustione con potenza superiore ad 1 MW e inferiore a 5 MW.
2. In caso di malfunzionamento del post combustore, il Gestore deve procedere ad un tempestivo spegnimento dello stesso, cessando contestualmente le produzioni contenenti solventi, la durata dell'emissione E6 deve essere limitata al periodo strettamente necessario allo spegnimento dell'impianto in condizioni di sicurezza. Il Gestore dovrà registrare le situazioni che hanno comportato l'utilizzo del camino E6 e la relativa durata, relazionando nel report annuale (si ricorda che il Gestore è tenuto a darne comunicazione entro le 8 ore successive, ai sensi dell'art. 271 c. 14 del D.Lgs. 152/06).
3. Con riferimento al punto di emissione E6, di emergenza, il suo utilizzo deve essere limitato alle fasi necessarie a completare la reazione in corso in condizioni di sicurezza e pertanto non può eccedere 24 ore.
4. In caso di malfunzionamento del postcombustore, il gestore può continuare ad esercire l'impianto solo a condizione che non si abbiano emissioni di solventi come da procedura inviata.
5. A partire dal rilascio dell'AIA il Gestore dovrà garantire l'accesso in sicurezza di tutti i punti di emissione. Gli interventi per l'accesso ai punti di emissione E4 ed E5, dovranno essere conclusi entro agosto 2020. Nelle more dell'adeguamento dei punti di emissione E4 ed E5, il Gestore deve tenere una piattaforma elevabile a norma sempre a disposizione dei tecnici ARTA in fase di sopralluogo, in modo da consentire di effettuare prontamente il campionamento di qualsiasi emissione.
6. Se non già presenti, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA i sistemi di abbattimento devono essere dotati di dispositivi di allarme atti a segnalare eventuali malfunzionamenti (sistemi di misura della pressione differenziale, sistemi che segnalino eventuali anomalie nella pompa dello scrubber, mancanza di liquido, ecc). In analogia con quanto previsto per il post combustore, in caso di malfunzionamento di un altro sistema di abbattimento tale da non consentire il rispetto dei VLE, il Gestore dovrà avviare le operazioni di fermata dell'impianto connesso con lo stesso sistema di abbattimento nel rispetto delle procedure di sicurezza.
7. Relativamente all'abbattimento delle emissioni diffuse da serbatoi, il Gestore è tenuto a rispettare il seguente cronoprogramma di adeguamento tramite polmonazione dei serbatoi:
Entro dicembre 2019: T7, T8, T19, SR19, SR21, SR22, SR23, SR27, SR28
Entro dicembre 2020: T22, T23, T24, SR23
Entro dicembre 2021: SR12, SR14, SR24
Entro dicembre 2022: SR10, SR15, SR31
Entro dicembre 2023: SR16, SR17, SR29, SR30
Nel report annuale il Gestore dovrà fornire una stima dei benefici ambientali conseguiti.

8. Indicazioni sui punti di prelievo dei camini

- a) Ogni punto di emissione deve essere numerato ed identificato univocamente con scritta indelebile in prossimità del punto di prelievo. I punti di prelievo devono essere collocati in tratti rettilinei di condotto a sezione regolare (circolare o rettangolare), preferibilmente verticali, lontano da ostacoli, curve o qualsiasi discontinuità che possa influenzare il moto dell'effluente. Per garantire la condizione di omogeneità del flusso, come richiamato nella norma UNI EN 15259:2008, necessaria alla esecuzione delle misure e campionamenti, la collocazione del punto di prelievo deve rispettare le condizioni imposte dalle norme tecniche di riferimento, ovvero almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità. E' facoltà dell'Autorità Competente richiedere eventuali modifiche del punto di prelievo scelto qualora in fase di misura se ne riscontri la

inadeguatezza. In funzione delle dimensioni del condotto devono essere previsti uno o più punti di prelievo.

- b) Ogni punto di prelievo deve essere attrezzato con bocchettone di diametro interno da 3 pollici filettato internamente e deve sporgere per circa 50 mm dalla parete. I punti di prelievo devono essere collocati ad almeno 1 m di altezza, e preferibilmente compresa fra 1,2 m e 1,5 m, rispetto al piano di calpestio della postazione di lavoro.
- c) Le prescrizioni tecniche in oggetto di cui alle lett. a) e b) possono essere verificate dall'ARTA che ne può fissare i termini temporali per la loro realizzazione. Tutti i camini devono essere comunque attrezzati per i prelievi anche nel caso di attività in deroga ai sensi dell'art. 272 c. 1 e 2 del D. Lgs. 152/06. Nel caso tali prescrizioni non venissero realizzate nei tempi richiesti, le emissioni saranno considerate non campionabili.

9. Indicazioni generali sulle postazioni di campionamento delle emissioni

- a) I sistemi di accesso degli operatori ai punti di prelievo e misura devono garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza ed igiene del lavoro (D.Lgs 81/2008 e successive modifiche).
- b) L'azienda fornirà tutte le informazioni sui pericoli e rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui opererà il personale incaricato di eseguire prelievi e misure alle emissioni. L'azienda deve garantire l'adeguatezza di coperture, postazioni e piattaforme di lavoro e altri piani di transito sopraelevati, in relazione al carico massimo sopportabile. Le scale di accesso e la relativa postazione di lavoro devono consentire il trasporto e la manovra della strumentazione di prelievo e misura. Il percorso di accesso alle postazioni di lavoro deve essere ben definito ed identificato nonché privo di buche, sporgenze pericolose o di materiali che ostacolano la circolazione. I lati aperti di piani di transito sopraelevati (tetti, terrazzi, passerelle, ecc.) devono essere dotati di parapetti normali secondo definizioni di legge. Le zone non calpestabili devono essere interdette al transito o rese sicure mediante coperture o passerelle adeguate. I punti di prelievo collocati in quota devono essere accessibili mediante scale fisse a gradini oppure scale fisse a pioli: non sono considerate idonee scale portatili. Le scale fisse verticali a pioli devono essere dotate di gabbia di protezione con maglie di dimensioni adeguate ad impedire la caduta verso l'esterno. Nel caso di scale molto alte, il percorso deve essere suddiviso, mediante ripiani intermedi, in varie tratte di altezza non superiore a 8-9 metri. Qualora si renda necessario il sollevamento di attrezzature al punto di prelievo, per i punti collocati in quota e raggiungibili mediante scale fisse verticali a pioli, la ditta deve mettere a disposizione degli operatori le seguenti strutture:

Quota superiore a 5m	sistema manuale di sollevamento delle apparecchiature utilizzate per i controlli (es: carrucola con fune idonea) provvista di idoneo sistema di blocco
Quota superiore a 15m	sistema di sollevamento elettrico (argano o verricello) provvisto di sistema frenante

- c) La postazione di lavoro deve avere dimensioni, caratteristiche di resistenza e protezione verso il vuoto tali da garantire il normale movimento delle persone in condizioni di sicurezza. In particolare le piattaforme di lavoro devono essere dotate di: parapetto normale su tutti i lati, piano di calpestio orizzontale ed antisdrucchiolo nonché di botola incernierata non asportabile (in caso di accesso dal basso) o cancelletto con sistema di chiusura (in caso di accesso laterale) per evitare cadute e possibilmente dotate di protezione contro gli agenti atmosferici. Per altezze non superiori a 5 m possono essere utilizzati ponti a torre su ruote costruiti secondo i requisiti previsti dalle normative vigenti e dotati di parapetto normale su tutti i lati. La postazione deve inoltre consentire stazionamento in condizioni che assicurino la salubrità e la sicurezza del personale in fase di campionamento, a titolo esemplificativo coibentando opportunamente la condotta in caso di elevata temperatura del camino o di parte di esso.

10. Modalità di effettuazione degli autocontrolli e verifica di conformità ai valori limite da parte di ARTA

- a) In nuovi punti di emissione dovranno essere sottoposti a marcia controllata secondo quanto di seguito indicato:
15 giorni prima della messa in esercizio degli impianti, l'azienda deve darne comunicazione all'Autorità Competente, al Comune, al Distretto Arta, al Dipartimento Provinciale della ASL. Durante la marcia controllata, eseguita in un periodo continuativo di 15 giorni, l'azienda deve effettuare almeno due autocontrolli, preferibilmente non consecutivi: uno il primo giorno e uno un giorno intermedio, nelle condizioni più gravose di esercizio. Entro 45 giorni dalla data fissata per la messa a regime dell'impianto, l'impresa deve comunicare all'Autorità Competente, al Comune, all'Arta ed alla ASL i dati relativi alle emissioni misurate durante la marcia controllata. La messa a regime degli impianti non può durare più di 90 giorni.
- b) La conformità ai valori limite di emissione riportati sul QRE ed in autorizzazione è verificata come media oraria. Qualora il ciclo produttivo dovesse avere una durata superiore, si farà riferimento all'ora di esercizio più gravosa con l'esclusione dei tempi di avviamento e di arresto.
- c) Il valore di portata, riportato sul QRE, è da intendersi valore limite di portata riferito al tenore volumetrico di ossigeno, ove previsto. Il gestore dovrà individuare il massimo valore di portata tenendo conto del dato di targa dell'impianto stesso. Qualora il ciclo produttivo dovesse richiedere ulteriori ingressi di aria allo scopo di diluire le emissioni nella misura tecnicamente necessaria al processo, il gestore dovrà dare evidenza di tale circostanza.
- d) Qualora, durante l'espletamento degli autocontrolli, il gestore rilevasse violazione dei valori limite autorizzati dovrà procedere alla tempestiva comunicazione dei dati al Distretto ARTA di Vasto e all'A.C. (entro 24 ore dall'accertamento) come previsto dall'art.271 c. 20 del D.Lgs.152/06 e ss.mm.ii..

ART. 6 PIANO GESTIONE SOLVENTI

Prescrizioni:

1. Il Gestore dovrà produrre il PGS con cadenza annuale.
2. Il monitoraggio delle emissioni in atmosfera rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06, ai fini dell'elaborazione del PGS, deve essere effettuato dal Gestore con cadenza trimestrale.
3. Il fattore di conversione COV/C dovrà essere determinato dalle materie prime e non dai risultati analitici ai camini.
4. Il Gestore dovrà sempre inserire nel PGS i riscontri analitici e documentali di tutte le voci presenti.
5. Per quel che concerne le metodiche analitiche da operare nel corso degli autocontrolli si rimanda a quanto previsto dall'art. 271 c. 17 del D.Lgs. 152/06 ed alla gerarchia delle fonti in esso contenuta. Nello specifico, gli inquinanti gassosidovranno essere analizzati secondo le pertinenti metodiche CEN.
6. Il QRE, in riferimento alla portata, dovrà riportare il valore massimo, riferibile alle più gravose condizioni di esercizio. Evidentemente tale dato coincide con il dato di targa dell'impianto di ventilazione detratte le eventuali perdite di carico presenti nel condotto. Tale valore potrà essere superiore a quello riportato sul PGS che fa riferimento alle condizioni di normale esercizio.
7. I valori medi di concentrazione sono da intendersi valori guida e non limite da utilizzare per il calcolo dei flussi di massa annui, da cui la voce O1.

8. I valori limite di concentrazione “di picco” sono da intendersi valori limite su base oraria. Analogamente rimane fissato il flusso di massa orario LIMITE ad essi associato.
9. I certificati analitici dovranno sempre riportare ildettaglio dei COV di cui al punto 2.2 parte I allegato III parte V D.Lgs. 152/06.
10. La voce O6 del PGS dovrà essere stimata dal Gestore a partire dai MUD nonché dalle analisi dei rifiuti smaltiti. I referti analitici nonché i dati MUD relativi ai rifiuti contenenti COV dovranno essere allegati al PGS.
11. Nella stima dei COV presenti nelle materie prime occorre far riferimento alle condizioni di utilizzo dei prodotti laddove la temperatura di esercizio differisca da quella ambiente.
12. Il fattore di emissione, ovvero l’indicatore di performance, costituisce valore limite da rispettare.

ART.7 MATERIE PRIME

La planimetria di riferimento denominata DEPOSITO PRODOTTI ENERGETICI Rev. 1 datata 20/03/2019 – Allegato 2 al presente provvedimento

Prescrizioni:

1. Le materie prime/prodotti finiti/rifiuti fra loro incompatibili, sia se contenuti in colli sia in serbatoi, devono essere stoccati separatamente, ed i relativi bacini di contenimento devono essere separati. I rifiuti devono essere stoccati in aree dedicate, separate rispetto alle aree adibite a stoccaggio di materie prime e di prodotti finiti.
2. Il materiale stoccato nell’area 48 deve essere pulito, non deve dare luogo a colaticci e non essere qualificato né qualificabile come rifiuto.

ART.8 SCARICHI IDRICI

La planimetria di riferimento Elaborato PLANIMETRIA IMPIANTO FOGNARIO Rev. 30 datata 09/04/2019 - Allegato 3 al presente provvedimento

Prescrizioni:

1. Scaricare separatamente (non in S1) le acque eccedenti la prima pioggia provenienti dall’area A, utilizzando un pozzetto campionabile separato.
2. Gestire sempre come rifiuto gli effluenti derivanti dalle reazioni chimiche (acque di esterificazione, acque di lavaggio delle apparecchiature) nonché le acque degli scrubber. Il CER del rifiuto deve essere scelto prioritariamente fra quelli della tipologia di attività svolta (industria chimica organica). In alternativa l’Azienda dovrà installare un impianto di trattamento specifico per gli effluenti prodotti.
3. Garantire, attraverso idonee procedure documentate, che i reagenti nonché i solventi di lavaggio vetrerie utilizzati nel laboratorio siano da subito smaltiti come rifiuto e non possano, in nessun caso, confluire nella rete fognaria, a maggior ragione quando non passeranno più per l’analizzatore in continuo di TOC.
4. Il Gestore dovrà campionare, a partire dal rilascio dell’AIA, gli scarichi parziali con cadenza quadrimestrale, ricercando le sostanze pericolose che possono essere contenute, allo scopo di verificare che esse rispettino i VLE di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte III D. Lgs. 152/06, colonna di scarico in pubblica fognatura.
5. Alla luce delle caratteristiche degli attuali scarichi parziali industriali che confluiscono allo scarico S1, non è tecnicamente giustificabile un valore così elevato di COD come quello attualmente consentito in deroga rispetto alla tab. 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06

- (2.500 mg/l contro 500 mg/l) nonché misurato su alcuni campioni. Si prescrive di relazionare nel Report l'andamento annuale del COD, anche a seguito dell'eliminazione dello scarico parziale dell'eiettore da vuoto e del compressore azoto e di tutti gli adeguamenti che l'azienda dichiara di aver già effettuato sulla gestione degli scarichi, per dare evidenza della progressiva riduzione del valore di COD allo scarico S1.
6. Le vasche a monte dello scarico non devono costituire una soluzione di continuità rispetto all'impianto che genera lo scarico. Pertanto, occorre che in caso di presenza di liquido nelle vasche al di sopra del livello minimo necessario a garantire il corretto funzionamento dei dispositivi di sollevamento, il refluo sia avviato a scarico in maniera automatica, in modo che le vasche siano normalmente vuote.
 7. I bacini di contenimento dei serbatoi devono essere tenuti normalmente separati dalla rete fognaria (valvole di intercettazione normalmente chiuse, pompe installate nei bacini spente e ad avvio manuale, ecc). La valvola manuale che collega direttamente la vasca V9001 con il pozzetto del Consorzio deve essere normalmente chiusa e devono essere adottati accorgimenti tecnici atti a garantire che la stessa sia aperta solo in caso di effettiva necessità e successivamente richiusa.
 8. Si prescrive che entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore presenti un progetto per la separazione degli scarichi industriali dalla rete delle acque meteoriche anche per l'area B, indicando le tempistiche di realizzazione, sulle quali l'A.C. esprimerà le proprie valutazioni.
 9. Allo scarico S1 deve essere installato un campionatore automatico ed un misuratore di portata. Il Gestore dovrà garantire il corretto funzionamento di tale dispositivo e comunicare tempestivamente eventuali malfunzionamenti.
 10. Allo scarico S1, il Gestore è tenuto al rispetto dei VLE di cui alla tab. 3 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06, colonna di scarico in pubblica fognatura, salvo per il parametro COD. Occorre verificare quadrimestralmente anche il saggio di tossicità acuta. Nel caso si rilevasse la presenza di sostanze pericolose di cui alla tab. 5 all. 5 alla parte III del D. Lgs. 152/06, il Gestore dovrà effettuare il campionamento e l'analisi con cadenza di quindicinale. A partire dalla comunicazione dell'avvenuta sostituzione dell'eiettore, il monitoraggio quindicinale delle sostanze pericolose potrà essere omesso a condizione che nelle acque di scarico non confluiscono sostanze pericolose connesse con il processo produttivo.
 11. A valle della redazione del progetto complessivo di adeguamento degli scarichi idrici, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore è tenuto ad aggiornare la planimetria degli scarichi all'assetto futuro. Se la planimetria dello stato attuale sia la planimetria dello stato futuro devono riportare l'indicazione delle direzioni di flusso e delle pendenze dei piazzali.
 12. Qualora le analisi allo scarico S1 evidenziassero criticità nel rispetto dei VLE di cui alla tab. 3 All. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06, colonna di scarico in pubblica fognatura, per il parametro idrocarburi totali (prossimità o superamento del VLE) nel corso di un autocontrollo e/o controllo ARTA, il Gestore è tenuto ad installare un dispositivo di disoleazione prima dello scarico S1.

ART.9 RIFIUTI

La planimetria di riferimento Elaborato Aree deposito rifiuti Rev. 30 datato 04/06/2019 – Allegato 4 al presente provvedimento

Prescrizioni:

1. Relativamente al serbatoio T33, si ritiene che il Gestore debba installare dispositivi tecnici (p.e. sistemi di controllo del livello che spengono automaticamente la pompa di

riempimento) atti a garantire che il serbatoio non possa essere riempito per un volume superiore a quello del bacino di contenimento.

2. I rifiuti pericolosi devono essere tenuti in area coperta per evitare il dilavamento di sostanze pericolose. In alternativa, il Gestore dovrà utilizzare cassoni a tenuta che dovranno essere tenuti normalmente chiusi, salvo nelle fasi strettamente connesse al conferimento dei rifiuti nel cassone.

ART.10 RUMORE

Prescrizioni:

1. In occasione di modifiche impiantistiche che impattano sulle emissioni sonore prodotte dallo stabilimento il Gestore è tenuto a ripetere la valutazione di impatto acustico.

ART.11 BAT

Prescrizioni:

1. Entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, il Gestore è tenuto all'implementazione della BAT 2 per quanto applicabile.
2. Relativamente alla BAT3, il Gestore è tenuto all'installazione di un misuratore in continuo di temperatura e pH allo scarico S1 entro il 31/12/2019.
3. Se si evidenziassero criticità relativamente alle emissioni odorigene a seguito di controlli ovvero di esposti, il Gestore dovrà attuarne il monitoraggio. Se si rilevassero criticità il Gestore dovrà attuare un piano per la prevenzione e riduzione delle emissioni odorigene conforme alle BAT 20 e 21.
4. Nel Report annuale il Gestore dovrà dare evidenza dell'adozione di un piano di gestione dei rifiuti conforme alla BAT 13.
5. Se sono prodotti significativi volumi di fanghi, il Gestore dovrà applicare la BAT 14 prevedendo un opportuno sistema di disidratazione dei fanghi.
6. Il Gestore deve garantire una corretta manutenzione e la sostituzione tempestiva delle apparecchiature, attuando modalità per la rilevazione delle perdite di cui si dovrà dare evidenza nel report annuale (BAT 19).

ART.12 STATO DEL SITO E RELAZIONE DI RIFERIMENTO

Prescrizioni:

1. In relazione alla campagna di monitoraggio del livello piezometrico che il Gestore propone di eseguire, si prescrive che:
 - a. il monitoraggio dovrà coprire un arco temporale non inferiore ad un anno, come precedentemente richiesto;
 - b. i seguenti dati dovranno essere riportati in forma tabellare: data del monitoraggio, quota piezometro, soggiacenza e quota falda s.l.m;
 - c. gli eventuali pozzi industriali considerati dovranno essere idrogeologicamente correlabili alla circolazione idrica sotterranea; a riguardo, se disponibili, l'Azienda fornirà le stratigrafie dei pozzi e le caratteristiche costruttive degli stessi all'A.C. e all'ARTA;
 - d. nelle elaborazioni piezometriche dovranno essere compresi anche i n. 5 punti ricadenti lungo l'alveo del F. Sinello (già utilizzati dalla ditta);

- e. per ogni rilievo piezometrico dovrà essere elaborata la relativa ricostruzione piezometrica espressa in quote s.l.m., riportata in apposito allegato cartografico;
 - f. i rilievi di soggiacenza dovranno essere acquisiti in condizioni statiche della falda.
 - g. al fine di dettagliare il modello di circolazione idrica sotterranea, le misure relative ai rilievi topografici e piezometrici saranno effettuate con precisione centimetrica.
2. A valle dei risultati delle indagini sopra riportate, potrà essere definita la rete di monitoraggio definitiva relativa al P.M.C. dell'A.I.A. per le acque sotterranee.
 3. Nelle more della definizione della rete di monitoraggio, il Gestore deve campionare ed analizzare annualmente tutti i piezometri presenti nel sito.
 4. Le date delle campagne di monitoraggio dovranno essere comunicate al Distretto ARTA di San Salvo, con idoneo preavviso di 15 gg.
 5. Si ritiene accoglibile la dichiarazione del Gestore di esclusione dall'obbligo di redigere la relazione di riferimento solo a condizione che vengano messi in atto tutti i necessari accorgimenti tecnici e gestionali al fine di escludere il rischio di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee e superficiali, sia in condizioni normali sia in condizioni di emergenza. Occorre che il Gestore adotti tutti i necessari accorgimenti per garantire che, anche in condizioni diverse dal normale esercizio, non si verifichi la contaminazione del suolo e delle acque. In particolare, si forniscono alcune indicazioni a titolo non esaustivo:
 - a. i serbatoi contenenti sostanze pericolose (compresi rifiuti) devono essere dotati di bacino di contenimento, perfettamente integro, in grado di contenere il volume del serbatoio stesso.
 - b. le aree adibite a deposito di colli/contenitori di materie prime, rifiuti e prodotti devono essere preferibilmente coperte, impermeabilizzate e cordolate. Se coperte esse devono essere dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti. Se scoperte, le acque di dilavamento devono essere inviate a rete separata.
 - c. le operazioni di carico e scarico dei serbatoi, dei sili e dei fusti, nonché di movimentazione dei materiali in colli, devono essere effettuate su aree perfettamente impermeabili, cordolate, preferibilmente coperte e dotate di pozzetto cieco di raccolta degli sversamenti.
 - d. eventuali caditoie, presenti nelle aree di stoccaggio, carico e scarico e di movimentazione delle sostanze pericolose, devono essere se possibile definitivamente chiuse o in alternativa sempre coperte prima dell'avvio delle operazioni.
 - e. Il Gestore deve porre in essere procedure documentate di verifica dell'impermeabilizzazione dei piazzali e di ripristino, laddove necessario.

ART. 13 BILANCIO IDRICO

Prescrizioni:

1. Il Gestore deve contabilizzare in modo accurato con cadenza annuale tutte le voci del bilancio idrico, attuando tutti gli opportuni interventi volti all'ottimizzazione dei consumi di acqua. Nel report annuale deve essere riportato il bilancio idrico, l'andamento dei consumi idrici specifici ed una relazione esplicativa dell'andamento di tale indicatore, con riferimento agli interventi attuati per l'ottimizzazione dei consumi idrici.
2. Allo scopo di ottimizzare la gestione della risorsa idrica nonché ridurre la portata dello scarico nella rete fognaria del consorzio, il Gestore deve verificare, entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA, la fattibilità di riutilizzo delle acque meteoriche nel proprio processo produttivo, eventualmente previo trattamento.

ART. 14
PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Comparto	Descrizione analisi	Frequenza	Parametro/gruppo	Metodiche di Campionamento	Metodiche di Analisi
Rifiuti	Caratterizzazione chimico-fisica rifiuti prodotti abitualmente	Annuale	In funzione della provenienza e della destinazione	UNI EN 14899:2006 - Caratterizzazione dei rifiuti - Campionamento dei rifiuti - Schema quadro di riferimento per la preparazione e l'applicazione di un piano di campionamento UNI 10802:2013 - Rifiuti. Campionamento manuale, preparazione ed analisi degli eluati.	Riferimenti normativi all'interno della UNI 10802:2013 Metodiche analitiche per i singoli parametri riconosciute (ASTM, UNI, EN, ISO, APAT, CNR-IRSA, EPA) D.M. Ambiente 27/09/2010 (Test di cessione rifiuti solidi)
Emissioni in atmosfera	E1 - Caldaia olio diatermico 4.000.000 kcal/h	Annuale	Velocità e Portata	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			Polveri totali	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			CO	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			SOx	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			NOx	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
Emissioni in atmosfera	E2 Configurazione A: Aspirazione da carico polveri, infustaggio, prese campione e cambio filtri. Configurazione B: Aspirazione da carico polveri, infustaggio, prese campione e cambio filtri e pastigliazione.	Annuale	Velocità e Portata	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			Polveri totali	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			COV Classi II, III, IV, V	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
Emissioni in atmosfera	E2 Configurazione A: Aspirazione da carico polveri, infustaggio, prese campione e cambio filtri. Configurazione B: Aspirazione da carico polveri, infustaggio, prese campione e cambio filtri e pastigliazione.	Trimestrale	Velocità e Portata	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			COT	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
Emissioni in atmosfera	E3 - Ossidatore termico rigenerativo	Annuale	Velocità e Portata	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			Polveri totali	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			CO	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			NOx	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
Emissioni in atmosfera	E3 - Ossidatore termico rigenerativo	Trimestrale	Velocità e Portata	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			COT	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1

Comparto	Descrizione analisi	Frequenza	Parametro/gruppo	Metodiche di Campionamento	Metodiche di Analisi
Emissioni in atmosfera	E3 - Ossidatore termico rigenerativo (monte)	Trimestrale	Velocità e Portata	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			COT	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
Emissioni in atmosfera ⁽¹⁾	E4 - Evaporatore 1.2000.000 kcal/h	Annuale	Velocità e Portata	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			Polveri totali	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			CO	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			SOx	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			NOx	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
Emissioni in atmosfera ⁽¹⁾	E5 - Caldaia olio diatermico 2.000.000 kcal/h	Annuale	Velocità e Portata	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			Polveri totali	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			CO	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			SOx	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
			NOx	Vedi Allegato 1	Vedi Allegato 1
Emissioni in atmosfera	Controllo di efficienza energetica impianti termici civili Pn < 1 MW (metano)	Annuale	Parametri di combustione	Non applicabile	Non applicabile
Scarichi idrici	S1 - Acque reflue conferite in fognatura consortile ex-Tab.3 All.5 D.Lgs. 152/06	Quadrimestrale	Vedi Allegato 2	Vedi Allegato 2	Vedi Allegato 2
Scarichi idrici ⁽²⁾	S1 - Acque reflue conferite in fognatura consortile ex-Tab.5 All.5 D.Lgs. 152/06	Quindicinale	Vedi Allegato 2	Vedi Allegato 2	Vedi Allegato 2
Scarichi idrici	S1 - Controllo continuo scarico acque reflue conferite in fognatura consortile	Continua	COD	Non applicabile	Non applicabile
			Portata	Non applicabile	Non applicabile
Suolo e sottosuolo	Analisi acque sotterranee prelevate da nr.4 pozzi artesiani per la verifica del livello di contaminazione della falda	Annuale	Vedi Allegato 3	Vedi Allegato 3	Vedi Allegato 3
Suolo e sottosuolo	Analisi acque sotterranee prelevate da nr.4 pozzi artesiani per la verifica del livello di contaminazione della falda	Mensile	COD	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 1030 - Metodi di campionamento	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 5130 - COD
Suolo e sottosuolo	Analisi acque sotterranee prelevate da nr.4 pozzi piezometrici (PM1, PM2, PM3, PM4) per la verifica del livello di contaminazione della falda	Annuale	Vedi Allegato 3	Vedi Allegato 3	Vedi Allegato 3
Rumore	Valutazione di inquinamento acustico in ambiente esterno	Triennale	Livello sonoro equivalente	D.M. Ambiente 16/03/1998	D.M. Ambiente 16/03/1998
NOTA 1	Controllo periodico a partire dal 2030				
NOTA 2	La frequenza si applica dal controllo periodico che evidenzi concentrazioni di sostanze pericolose ex-Tab.5 Allegato 5 <u>potenzialmente presenti nel ciclo produttivo superiori ai rispettivi limiti di rilevabilità strumentale e fino al controllo che ne evidenzi l'assenza.</u>				

Allegato 1 – Elenco metodiche emissioni in atmosfera

Punto di emissione	Parametro/gruppo	Metodiche di Campionamento e Analisi
E1 Caldaia olio diatermico da 4.000.000 kcal/h E2.A Aspirazione da carico polveri, infustaggio, prese campione e cambio filtri E2.B Aspirazione da carico polveri, infustaggio, prese campione e cambio filtri + pastigliazione E3 ossidatore termico rigenerativo E4 Evaporatore da 1.200.000 kcal/h E5 Caldaia olio diatermico da 2.000.000 kcal/h	Velocità e Portata	UNI EN ISO 16911-1:2013 - Emissioni da sorgente fissa - Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti - Parte 1: Metodo di riferimento manuale
	Polveri totali	UNI EN 13284-1:2017 - Determinazione della concentrazione in massa delle polveri in basse concentrazioni, metodo gravimetrico
E2.A Aspirazione da carico polveri, infustaggio, prese campione e cambio filtri E2.B Aspirazione da carico polveri, infustaggio, prese campione e cambio filtri + pastigliazione; E3 Ossidatore termico rigenerativo	COT	UNI EN 12619:2013 - Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa - Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
E1 Caldaia olio diatermico da 4.000.000 kcal/h E3 Ossidatore termico rigenerativo E4 Evaporatore da 1.200.000 kcal/h E5 Caldaia olio diatermico da 2.000.000 kcal/h	CO	UNI EN 15058:2017 - Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione massica di monossido di carbonio – Metodo di riferimento normalizzato: spettrometria ad infrarossi non dispersiva
	SO _x	UNI EN 14791:2017 - Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione massica di ossidi di zolfo - Metodo di riferimento normalizzato (Metodo A cromatografia ionica)
	NO _x	UNI EN 14792:2017 - Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione massica di ossidi di azoto - Metodo di riferimento normalizzato: chemiluminescenza
	O ₂	UNI EN 14789:2017 - Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione volumetrica di ossigeno - Metodo di riferimento normalizzato: Paramagnetismo
E2.A Aspirazione da carico polveri, infustaggio, prese campione e cambio filtri E2.B Aspirazione da carico polveri, infustaggio, prese campione e cambio filtri + pastigliazione	SOV - Classi II, III, IV, V	UNI CEN/TS 13649:2015 - Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa - Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico

Allegato 2 – Elenco metodiche scarichi idrici

Descrizione	Parametro/gruppo	Metodiche di Analisi
<p>Analisi periodica scarico acque reflue conferite in fognatura consortile ex Tabella 3 Allegato 5 D.Lgs. 152/06.</p> <p>Metodica di campionamento: Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 1030</p>	pH	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 2060
	Temperatura	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 2100
	Colore	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 2020
	Odore	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 2050
	Solidi sospesi totali	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 2090
	COD	ISO 15705: 2002
	Arsenico	EPA 3015A 2007 + EPA6020B 2014
	Cadmio	EPA 3015A 2007 + EPA6020B 2014
	Cromo totale	EPA 3015A 2007 + EPA6020B 2014
	Cromo VI	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 3150C
	Ferro	EPA 3015A 2007 + EPA6020B 2014
	Mercurio	EPA 3015A 2007 + EPA6020B 2014
	Nichel	EPA 3015A 2007 + EPA6020B 2014
	Piombo	EPA 3015A 2007 + EPA6020B 2014
	Rame	EPA 3015A 2007 + EPA6020B 2014
	Selenio	EPA 3015A 2007 + EPA6020B 2014
	Zinco	EPA 3015A 2007 + EPA6020B 2014
	Stagno dibutile, composti	UNI EN ISO 17353:2006 / UNI EN ISO 23161:2011
	Fluoruri	EPA 9056A 2007
	Fosforo totale (come P)	EPA 3015A 2007 + EPA6020B 2014
	Azoto ammoniacale (come NH ₄)	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 4030A1
	Idrocarburi totali	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 5160B2
	Fenoli	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 5070A2
	Solventi organici aromatici (BTEX : benzene, toluene, etilbenzene, xilene)	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
	Solventi organici azotati	Solventi organici azotati: EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
	Solventi clorurati	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
	IPA	EPA 3510C 1996 + EPA 8270E 2018
	Altri solventi organici	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2018
	Tensioattivi totali	UNI 10511-1:1996/A1 + APAT CNR IRSA 5170 Man 29 2003 + MP 219 REV 02 2019
	Saggio di tossicità acuta	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 8020

Allegato 3 – Elenco metodiche suolo e sottosuolo

Descrizione	Parametro/gruppo	Metodiche di Analisi
<p>Analisi acque prelevate da nr.4 pozzi finalizzate alla verifica del livello di contaminazione del suolo/sottosuolo ex-D.Lgs 152/06 Parte IV Titolo V.</p> <p>Metodica di campionamento: Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 1030</p>	pH	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 2060 - pH
	Conducibilità	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 2030 - Conducibilità
	Potenziale redox	ISO metodo 11271:2002 - Soil quality. Determination of redox potential -- Field method
	Arsenico, Cadmio, Cromo VI, Ferro, Mercurio, Nichel, Piombo, Rame, Zinco	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 3020 "Determinazione di elementi chimici mediante spettroscopia di emissione con sorgente al plasma (ICP-OES)"
	Stagno	EPA 3015A 2007 + EPA 6020B 2014
	Idrocarburi totali	Manuali e Linee Guida 29/2003 APAT-IRSA-CNR Metodo 5160 B2 - Sostanze oleose (grassi e oli animali e vegetali; idrocarburi totali) (gravimetrico; IR)
	Composti organici aromatici	EPA 5030C 2003 + EPA 8260D 2017
	Ammine aromatiche	EPA 3510C 1996 + EPA 8270D 2007
	Cianuri	ISO 6703-2: 1984 sez. 1 e 2 - Water quality -- Determination of cyanide. Determination of easily liberatable cyanide

Prescrizioni:

1. Relativamente al parametro COD monitorato nei piezometri con cadenza mensile, considerato che non sono definiti nel D.Lgs. 152/06 valori di soglia per tale parametro, il Gestore deve seguire il trend nel tempo, in modo da individuare il range di valori da utilizzarsi come riferimento. Gli esiti dei controlli periodici saranno illustrati nel report annuale ed eventuali misure al di sopra del range di riferimento dovranno essere comunicate entro 24 ore all'A.C. e all'Arta distretto di San Salvo.
2. Nelle more della definizione del monte e del valle idrogeologico, il Gestore deve sottoporre a monitoraggio con cadenza annuale tutti e quattro i piezometri.
3. Il Gestore deve predisporre ed attuare un programma documentato di verifica della tenuta delle vasche e successivo ripristino, che preveda interventi almeno annuali.
4. Le frequenze di monitoraggio dovranno adeguarsi alle BAT entro giugno 2020.

ART. 15
GESTIONE DELL'IMPIANTO IN CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE DI NORMALE
ESERCIZIO

Prescrizioni:

1. Modalità di gestione rischio esondazione

Entro 6 mesi dal rilascio dell'AIA il Gestore è tenuto alla presentazione di un apposito studio con un piano di dettaglio degli interventi da realizzare, in cui sia ponderato il rischio ed individuate le migliori azioni di mitigazione. Arta potrà chiedere di integrare le misure proposte dal piano laddove siano ritenute insufficienti a proteggere contro il rischio di contaminazione ambientale in conseguenza di un'esondazione. Il Gestore è tenuto ad approfondire il rischio indotto allo stabilimento da un'esondazione sia del fiume Sinello sia dal fosso limitrofo, individuando i necessari accorgimenti, consistenti in soluzioni progettuali e procedure operative atti a mettere in sicurezza serbatoi, tubazioni, impianti, depositi, garantendo il funzionamento delle utilities di sicurezza come azoto ed energia elettrica, e programmando i necessari interventi volti a prevenire il rischio di rilascio ed a limitarne le conseguenze prevedendo i necessari interventi di protezione. Gli interventi previsti dal piano dovranno essere conclusi entro 18 mesi dal rilascio dell'AIA.

2. Modalità di gestione sversamenti di sostanze pericolose

In caso di sversamento accidentale di sostanza pericolosa, occorre in ogni caso prevedere nelle procedure la pronta chiusura delle caditoie nelle aree prossime al rilascio mediante dispositivi di immediato utilizzo, che devono essere tenuti a disposizione in area prossima e in quantitativi sufficienti. Occorre considerare l'eventualità che lo sversamento avvenga in concomitanza di eventi meteorici. In ogni caso, occorre disporre l'immediato spegnimento della pompa nella vasca V9002 che la allaccia al depuratore consortile. La valvola manuale della vasca V9001 deve essere tenuta normalmente chiusa. L'azienda dovrà produrre l'aggiornamento delle procedure di gestione degli sversamenti con gli interventi da attuarsi quando sarà modificato l'assetto degli scarichi e sarà operativo l'utilizzo della vasca V9003 come vasca di emergenza. Tale vasca dovrà essere utilizzata anche per l'accumulo delle acque di spegnimento dell'incendio.

3. Comunicazioni in caso di malfunzionamento che comporti il rischio di superamento dei VLE o di altre condizioni di rischio ambientale

Nel caso di malfunzionamento di uno o più degli impianti di produzione e/o di abbattimento, che influisce in modo significativo sull'ambiente, ed ancor più nell'ipotesi di interruzione di tali impianti, il Gestore deve:

- a) Darne comunicazione senza ritardo e comunque entro otto (8) ore dall'evento al Sindaco, al Distretto Provinciale ARTA, all'Autorità Competente. Nella comunicazione dovranno essere riportate le cause dell'evento, gli interventi immediati che si intendono adottare e la stima temporale del ripristino delle normali condizioni di esercizio;
- b) Qualora risulti tecnologicamente impossibile evitare il superamento dei valori limite di emissione autorizzati, tale condizione non può protrarsi oltre il tempo tecnico strettamente necessario al ripristino del normale funzionamento e comunque non oltre 48 ore dall'evento, salvo situazioni molto particolari che dovranno essere concordati con l'Autorità Competente e ARTA;
- c) In caso di malfunzionamento prolungato è opportuno che la situazione sia opportunamente monitorata mediante analisi in continuo o discontinue con cadenza almeno giornaliera e trasmesse tempestivamente al distretto Provinciale Arta competente;
- d) I periodi di malfunzionamento devono essere annotati su apposito registro dal quale evincere il giorno, la durata, le comunicazioni agli enti, le azioni intraprese.

- e) L'azienda deve installare, se non già presenti, dispositivi atti a rilevare prontamente eventuali malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento ed interrompere, nel rispetto dei tempi necessari al mantenimento delle condizioni di sicurezza, l'attività produttiva afferente a quel sistema di abbattimento fino al ripristino dello stesso.

4. Comunicazioni in caso di dismissione dell'attività

- a) In caso di dismissione definitiva dell'attività, il Gestore dell'impianto deve darne comunicazione con un anticipo di almeno 15 giorni, a Regione Abruzzo, Comune, ARTA, Provincia;
- b) Il Comune è l'ente competente per le procedure tecnico/amministrative inerenti le indagini di qualità ambientale, caratterizzazione, messa in sicurezza e bonifica dei siti industriali dismessi ai sensi dell'art. 6, comma 4 della L.R. 45/07 e s.m.i.;
- c) Il gestore è tenuto alla predisposizione di un "Piano di indagini ambientali", redatto secondo le "Linee Guida per indagini ambientali" approvate con la DGR n. 460 del 04/07/2011 ai sensi dell' art. 9 (Siti industriali dimessi), dell' ALLEGATO 2 (Disciplinare tecnico per la gestione e l'aggiornamento dell'anagrafe dei siti contaminati – luglio 2007) alla L.R. 45/07 e s.m.i.

Tale piano deve essere inviato a:

- Regione Abruzzo - Servizio gestione rifiuti- ufficio attività tecniche,
- Comune territorialmente competente,
- ARTA Distretto provinciale competente,
- ASL territorialmente competente,
- Provincia territorialmente competente,
- Autorità Competente per l'AIA.

ART. 16 REPORT DEGLI AUTOCONTROLLI

Prescrizioni:

1. Entro il primo giugno di ogni anno il Gestore ai sensi del comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii deve trasmettere all'Autorità Competente ai Comuni interessati ed al Distretto Provinciale ARTA, unitamente alla copia dei certificati delle analisi effettuate, un report contenente i monitoraggi e controlli relativi all'anno precedente ed anche un'elaborazione degli stessi che ne consenta la migliore comprensione e verifica dell'andamento nel tempo della performance ambientale ed energetica dell'impianto. Suddetta documentazione deve essere inviata all'Autorità Competente su supporto informatico. Tale monitoraggio deve includere il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici relativi all'anno precedente. Esso deve altresì includere la metodologia utilizzata per il calcolo dei fattori di emissione e dei consumi specifici. Contestualmente il Gestore invia un cronoprogramma delle attività di controllo previste per l'anno successivo, contenente anche la modalità, criterio temporale o volumetrico, di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183 lettera bb).
2. Il Gestore deve produrre una dettagliata relazione nella quale riporterà almeno le seguenti informazioni, sotto forma di relazione:
 - Andamento degli indicatori ambientali (consumi specifici e fattori di emissione) rilevati dal rilascio dell'AIA, commentando e motivando eventuali modifiche (miglioramenti ovvero peggioramenti);
 - Modifiche comunicate dopo il rilascio dell'Autorizzazione, l'iter amministrativo seguito e lo stato di attuazione;

- Esito dei controlli subiti dopo il rilascio dell'AIA e gli eventuali provvedimenti intrapresi, sulla base delle raccomandazioni dell'ente di controllo e/o prescrizioni dell'Autorità Competente;
- Descrizione di eventuali incidenti o comunicazioni di malfunzionamenti avvenuti dopo il rilascio dell'AIA, nonché i provvedimenti intrapresi dalla ditta.

Il Gestore deve accompagnare il report annuale con le seguenti tabelle compilate:

ADEMPIMENTI PMC		PARAMETRO	METODO DI MISURA	FREQUENZA MONITORAGGIO	EFFETTUATO		ESITO		EVENTUALI COMUNICAZIONI	
					SI	NO	Positivo	Negativo	SI	NO
MATRICE	Sigla									
EMISSIONI IN ATMOSFERA										
SCARICHI IDRICI										
MANUTENZIONI INDICATE NEL PMC (indicare apparecchiatura)										
RIFIUTI (indicare CER)										
EMISSIONI SONORE										
PIEZOMETRI										
ALTRO (indicare)										

INDICATORI DI PRESTAZIONE	Descrizione	Andamento (rispetto anno precedente)			Andamento dal rilascio dell'AIA (fare grafico)		
		Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descr.)	Trend crescente	Trend decrescente	Altro (descrivere)
CONSUMI SPECIFICI							
FATTORI DI EMISSIONE							
ALTRI (INDICARE)							

IL PMC È STATO PIENAMENTE ATTUATO?	SI	NO	COMMENTI

Firma
Il Gestore

Schematicamente, si riporta di seguito un elenco delle informazioni minime da inserire nel Report annuale:

1. Quantità di Materie prime utilizzate
2. Quantità di combustibili utilizzati
3. Consumi idrici.
4. Consumi energetici.
5. Quantità di prodotti ottenuti - Dati di produzione effettuata.
6. Emissioni convogliate in atmosfera: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione, portata, flusso di massa, metodica analitica.
7. Sistemi di abbattimento delle emissioni convogliate, manutenzioni straordinarie effettuate.
8. Emissioni diffuse, risultati degli autocontrolli effettuati.
9. Piano Gestione Solventi per le aziende soggette all'art. 275 del D. Lgs. 152/06.
10. Rifiuti: risultati della caratterizzazione dei rifiuti indicati nel PMC
11. Rifiuti: quantitativi di rifiuti prodotti e smaltiti, con codici CER.
12. Scarichi idrici: risultati degli autocontrolli, in termini di quantità scaricata, concentrazione degli inquinanti, metodica analitica.
13. Rumore, risultati dei rilievi fonometrici effettuati. Interventi per a riduzione dell'impatto acustico.
14. Acque sotterranee: risultati degli autocontrolli, in termini di concentrazione degli inquinanti misurati e metodiche di misura. Verifiche e manutenzioni su vasche, serbatoi e tubazioni interrate.
15. Tabella riassuntiva dei consumi specifici.
16. Tabella riassuntiva dei fattori di emissione.

Nella relazione è richiesto che l'azienda riporti le informazioni di seguito specificate.

1. Le comunicazioni inviate all'Autorità Competente ai sensi dell'art. 29 decies c. 1 D. Lgs. 152/06.
2. La descrizione di quanto effettuato in adempimento alle prescrizioni dell'AIA.
3. La descrizione di eventuali inconvenienti, superamenti di valori limite, incidenti, malfunzionamenti dei sistemi di abbattimento e le azioni intraprese.
4. Comunicazioni su eventuali esposti, denunce, ispezioni ricevute nel corso dell'anno.
5. Il confronto fra gli indicatori di prestazione ambientale dell'anno di riferimento e quelli degli anni precedenti, con il commento dei dati.
6. Le eventuali modifiche non sostanziali apportate all'impianto ed all'attività.
7. Gli eventuali interventi di miglioramento attuati.
8. Gli eventuali interventi di miglioramento programmati per l'esercizio successivo.

ART. 17 PIANO DEI CONTROLLI ARTA

L'ARTA effettuerà il sopralluogo secondo la programmazione dell'Autorità Competente effettuata ai sensi dell'art. 29 decies c. 11 bis del D. Lgs. 152/06.

L'ARTA effettuerà contestualmente al sopralluogo il controllo della relazione che l'azienda deve redigere con i dati dell'anno solare precedente a quello di invio.

Nelle seguenti tabelle si riportano le attività di campionamento che, in linea di massima, ARTA effettuerà durante il sopralluogo.

Resta fermo e inteso che, in fase di sopralluogo, l'ARTA può effettuare qualsiasi prelievo e campionamento ritenga necessario ed opportuno, in aggiunta e/o sostituzione a quelli previsti nel

Piano dei Controlli senza che questo comporti oneri aggiuntivi per il Gestore; inoltre ARTA potrà effettuare ulteriori sopralluoghi, in aggiunta a quelli programmati, senza ulteriori oneri.

Durante le ispezioni il personale ARTA potrà effettuare foto delle aree e delle apparecchiature (camini sistemi di abbattimento, pozzetti di prelievo) al solo scopo di rilevare le modalità di gestione e il rispetto delle prescrizioni dell'A.I.A.

Laddove il gestore intenda interdire talune aree o apparecchiature all'acquisizione di foto, per motivi di segreto industriale, sarà sua cura apporre apposita cartellonistica. Ovviamente ARTA valuterà caso per caso la pertinenza di tali divieti.

ARIA

Campionamento e analisi emissione E2
Voce
Campionamento
Polveri
Portata, Temperatura, Umidità
O ₂
SOV
TOC
Campionamento e analisi emissione E3
Voce
Campionamento
Polveri
Portata, Temperatura, Umidità
O ₂
NO _x
CO
SO _x
TOC
SOV

ACQUE DI SCARICO

Controllo effettuato sullo scarico S1 e su uno scarico parziale a scelta. Campionamento e analisi
Voce
Campionamento scarico di acque reflue
pH
Temperatura
Solidi sospesi totali
COD
Metalli: As, Cd, Cr tot, Cr (VI), Fe, Hg, Ni, Pb, Zn, Se, Cu
Fosforo totale
Fluoruri
Azoto ammoniacale
Idrocarburi totali
Fenoli
Controllo effettuato sullo scarico S1 e su uno scarico parziale a scelta. Campionamento e analisi
Voce
Solventi organici azotati
Solventi organici aromatici
Solventi clorurati
Tensioattivi
Composti organo stannici
Saggio di tossicità acuta

ACQUE SOTTERRANEE

Controllo effettuato su un pozzo campionamento e analisi
Voce
Livello piezometrico
Campionamento
pH
Conducibilità
Potenziale redox
Idrocarburi totali
Composti organici aromatici
Metalli
Cianuri

ART.18

Sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche se non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti.

ART.19

Il Gestore deve rispettare le vigenti normative in materia di tutela ambientale per tutti gli aspetti, le prescrizioni e le disposizioni non altrimenti regolamentate dal presente atto e dalla normativa che riguarda l'A.I.A.

ART.20

Il presente provvedimento sostituisce integralmente l'AIA n. 10 del 7 luglio 2006 e ss.mm.ii..

ART.21

L'Autorità Competente accerta quanto previsto e programmato nella presente autorizzazione con oneri a carico del gestore, avvalendosi dell'ARTA.

ART.22

Il mancato adempimento da parte del Gestore alle prescrizioni, condizioni e tempistiche riportate nel presente atto, salvo che non comportino più gravi violazioni, dà luogo all'adozione del provvedimento di revoca dell'autorizzazione e chiusura dell'impianto da parte dell'Autorità Competente secondo le modalità di cui all'art. 29 decies comma 9 della Parte II Titolo III bis del D.Lgs. 152/2006.

ART.23

Il Responsabile del Procedimento mette a disposizione per la consultazione da parte del pubblico, copia del presente provvedimento e copia degli esiti dei controlli analitici delle emissioni, presso il Servizio DCP025 Politica Energetica, Qualità dell'Aria, SINA e Risorse Estrattive del Territorio" del DIPARTIMENTO DPC - GOVERNO DEL TERRITORIO E POLITICHE AMBIENTALI - con sede in Pescara, C.so V. Emanuele II, n. 301, come da art. 29-quater comma 13 e art. 29-decies comma 8 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii;

ART.24

Il Responsabile del Procedimento trasmette copia conforme del presente provvedimento ai soggetti coinvolti nel procedimento autorizzativo;

ART.25

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dal rilascio.

L'ESTENSORE
(Ing. Andrea SANTARELLI)
f.to elettronicamente

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO
(Dott. Vincenzo COLONNA)
f.to elettronicamente

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Iris FLACCO)
f.to digitalmente